

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli

Tel. (081) 5537216 – 282218 – 207803 – 288188 – 288189 – 288190

Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it

e-mail: info@figc-campania.it

Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale n. 49 del 25 novembre 2011

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CALCIO FEMMINILE A UNDICI

CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C

Il C.R. Campania:

- prende atto del positivo incremento, rispetto alle ultime precedenti stagioni agonistiche, del numero delle società partecipanti al Campionato indicato in epigrafe, nonché del fermento e dell'interesse sportivo, che stanno lievitando nel movimento del Calcio Femminile campano;

- rende merito alle società di aver dato prova di apprezzabile impegno e di disinteressata passione per l'attività calcistica, a maggior ragione nell'attuale fase, particolarmente negativa sotto i profili sia economico che impiantistico;

- invita le associazioni sportive del calcio dilettantistico e giovanile campano ad attivare il settore femminile, sia per quel che riguarda le fasce d'età del Settore Giovanile e Scolastico, sia per quelle che, per norma regolamentare, configurano l'ambito dilettantistico (ovvero, dal quattordicesimo anno compiuto in poi, incluse le fasce in comune con l'attività del nominato Settore Giovanile e Scolastico);

- sottolinea che quanto innanzi specificato rientra in un progetto del Comitato, finalizzato alla crescita qualitativa (il cui insuperabile presupposto si individua nel preliminarmente incremento quantitativo) del movimento del Calcio Femminile in Campania;

- comunica che, nell'ambito del progetto, sarà istituito, nel corso di questo anno sportivo 2011/2012, il Campionato Regionale di Serie D di Calcio Femminile, in ordine al quale saranno pubblicate, a breve termine, le norme di riferimento, le modalità d'iscrizione ed i relativi termini temporali.

In coerenza con la segnalata finalità di promozione dell'attività del Calcio Femminile, il C.R. Campania ha ritenuto proficua la partecipazione, al Campionato in epigrafe, di una squadra "riserve" dell'unica società di Serie Nazionale (per l'esattezza, l'A2) del territorio della regione Campania: *Napoli Calcio Femminile e altro*.

La partecipazione, al Campionato in epigrafe, dell'innanzi nominata società, con la propria squadra "riserve", è, ovviamente, *fuori classifica*.

Al riguardo, si specifica che i risultati delle gare della società *Napoli Calcio Femminile e altro* saranno pubblicati, sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, esclusivamente ai fini informativi e sportivi, senza determinare l'attribuzione di alcun punteggio, nella classifica del Campionato medesimo, né per la predetta società *fuori classifica*, né per le sue antagoniste in calendario.

PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE

PROGRAMMA GARE DI SABATO 26 – DOMENICA 27 NOVEMBRE 2011

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE – 1ª Giornata – Gare del 26 – 27/11/2011

GIRONE A

CENTRO ESTER BARRA	REAL ARIENZO FEMMINILE	CENTRO ESTER – BARRA – NAPOLI	18.30	DOM.
FEMMINILE PONTECAGNANO	DOMINA NEAPOLIS ACERRANA	"23 GIUGNO 1978" – PONTECAGNANO FAIANO	17.00	DOM.
NAPOLI DREAM TEAM	MERIDIANA	GREEN SPORT – via Scarfoglio – NAPOLI (8.12.2011)	12.30	GIO.
OASI SANT'ANASTASIA	KELLER DONNE	"DE CICCÒ" – SANT'ANASTASIA (8.12.2011)	10.00	GIO.
SPORT NAPOLI	PRATER CLUB DONNE	"NUOVO DE CRISTOFARO" – GIUGLIANO	11.00	DOM.
VALDIANO CALCIO FEMM.	PRO CALCIO NAPOLI	"COMUNALE" – PADULA	14.30	DOM.
VIRTUS PARTENOPE	NAPOLI CALCIO FEMM. E ALTRO	"O. BARASSI" – SECONDIGLIANO – NAPOLI	12.30	DOM.

ARTICOLAZIONE DEL CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE 2011/2012

RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI

Nelle pagine allegate, si pubblica il calendario ed i prospetti notizie del Campionato Regionale di Calcio Femminile 2011/2012:

PRIMA GIORNATA:	26 – 27 novembre 2011;
ULTIMA GIORNATA:	3 giugno 2012;
TURNI INFRASETTIMANALI:	21 dicembre 2011 e 28 dicembre 2011;
PLAY-OFF	dal 17 giugno 2012;
RIPOSI:	sosta di Natale e di Capodanno 25 dicembre 2011 e 1° gennaio 2012.
	sosta delle Palme e di Pasqua 1° ed 8 aprile 2012 .

SOSTITUZIONI: CINQUE calciatrici nel corso della gara, indipendentemente dal ruolo.

AMMISSIONI AL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE 2012/2013

La società che si classificherà al primo posto del girone del Campionato Regionale di Calcio Femminile 2011/2012 acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Femminile per la stagione sportiva 2012/2013.

Nell'ipotesi di potenziali posti disponibili nell'organico del Campionato Nazionale, saranno indette le gare di *play-off* tra le società in seconda, terza, quarta e quinta posizione di classifica nella stagione regolare, in conformità alle modalità, che saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale di questo C.R.

MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA

Art. 12, comma 4, C.G.S. ("Prevenzione di fatti violenti"):

"Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio". Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

ORDINE PUBBLICO

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 62, commi 4 e 5 – N.O.I.F., in materia di Ordine Pubblico:

"Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della F.P., anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico.

L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'Ordine Pubblico, può non dare inizio alla gara".

La richiesta d'intervento della F.P., inoltrata dalla società ospitante alla competente Autorità e da quest'ultima vidimata, dovrà essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L'eventuale inadempienza comporterà la sanzione dell'ammenda, di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva. Al termine di ogni singola gara il dirigente accompagnatore ufficiale prenderà visione del modello post-gara riepilogativo dei calciatori ammoniti ed espulsi, compilato dall'arbitro, e lo sottoscriverà per ricevuta, all'atto della consegna da parte dell'arbitro stesso.

Sull'argomento, cfr. anche il paragrafo *Elenco post-gara..*, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio u.s.

SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO

In caso di squalifica del campo di gioco, con consequenziale disputa di gara interna in campo neutro, la società ospitante è tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di Ordine Pubblico).

VARIAZIONI CAMPI ED ORARI

NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO

Le richieste di cui in epigrafe **dovranno pervenire a questo Comitato almeno cinque giorni prima della gara stabilita. Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate dal Presidente.**

Le richieste non documentate, o inoltrate a mezzo telegramma, non saranno prese in considerazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le richieste medesime. In considerazione del carattere d'urgenza della comunicazione, l'unico sistema di trasmissione consentito è quello del telefax, con l'indicazione sia del numero di telefax di trasmissione, sia di un recapito telefonico di immediato ed agevole collegamento, per eventuale riscontro. La società deve peraltro accertarsi, anche a mezzo telefono, dell'avvenuta ricezione della relativa comunicazione. Per evidenti motivi organizzativi e nel rispetto degli interessi sportivi delle società controparti, si rivolge invito ad evitare, nei limiti del possibile, qualsiasi variazione di giorno, o di orario, o di campo di gioco.

In ragione della frequenza e della rilevanza temporale dei ritardi di recapito, anche relative alle comunicazioni telegrafiche (che in ogni caso rivestono carattere di segnalazione facoltativa), nonché tenuto conto della straordinaria, capillare diffusione della telefonia mobile, il C.R. Campania

– fermo restando, ovviamente, l'obbligo delle società di prendere visione, fin dalla data della sua pubblicazione, del Comunicato Ufficiale – ha disposto quanto segue:

– con particolare riferimento alle situazioni di particolare urgenza, anche in considerazione della penuria dei campi sportivi e della loro tutt'altro che rara indisponibilità sopravvenuta, che ogni variazione, di qualsiasi genere (di campo, di giorno di disputa, di orario della gara), a maggior ragione se modificativa di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale, sia comunicata alle due società interessate a mezzo fonogramma, precedentemente predisposto e protocollato e che sarà dettato telefonicamente dal servizio centralino dei Comitato, ad uno dei numeri dei recapiti telefonici indicati dalla società nella modulistica ufficiale, di cui all'iscrizione al Campionato della prima squadra (quello della sede, del Presidente, del Segretario e così via);

– che il fonogramma in parola abbia valore di comunicazione ufficiale. Il dirigente di società contattato telefonicamente – ad evitare possibili disguidi, o malintesi – sarà comunque invitato (nonché ne avrà il diritto) a trascrivere il testo dettato e a ripeterlo, in sequenza immediata.

Di conseguenza, si invitano le società ad indicare – nella documentazione per l'iscrizione al Campionato di competenza (con eventuali, successivi e tempestivi aggiornamenti), anche ad evitare precise responsabilità che graverebbero sulla società medesima – recapiti telefonici agevolmente contattabili dal Comitato.

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo. Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate.

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si rimanda agli art. 17, 19, 22 e 45 del Codice di Giustizia Sportiva.

RICHIESTE DI TESSERAMENTO – AGGIORNAMENTO POSIZIONE – TRASFERIMENTO

Si rimanda alle pagine da 66 a 73 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio u.s., del C.R. Campania.

RECUPERO DELLE GARE

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali.

La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, **il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2011/2012, che il recupero delle gare sia effettuato il decimo giorno** successivo a quello della gara da recuperare, con le seguenti eccezioni obbligate:

- casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- casi di forza maggiore;
- esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo "Concomitanze gare sullo stesso campo", pubblicato sul C.U. n. 1 dell'1 luglio u.s., nonché dalle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:

- 1) Coppa Campania di Categoria (per rispettare la sequenza dei turni);
- 2) Campionati agonistici, nell'ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero del / o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo, sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U., o d'ufficio al giovedì (o al venerdì) nei casi di contemporaneità delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile di una delle due società controparti (consultare l'apposito paragrafo di questo C.U.)

Nell'ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di differimento di esso, in ragione di ricorso alla Commissione Disciplinare Territoriale, sarà attesa la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale medesima, ma non quella eventuale della C.D.N., per evidenti motivi di tempestività.

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della C.D., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Analogamente, come già specificato nel paragrafo precedente, *Variazioni campi ed orari, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.*

CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME QUATTRO GIORNATE DI GARA

Il C.R. Campania ha deliberato, ai fini del massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle ultime quattro giornate dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria si disputino in **contemporaneità di orario**, anche per la stagione sportiva 2011/2012.

In ragione della nota carenza di campi sportivi, tale disposizione sarà circoscritta alle gare che abbiano rilevanza in prospettiva della promozione alle categorie superiori o della non retrocessione a quelle inferiori (con esclusione, dunque, del Campionato Regionale Juniores e/o di Attività Mista, anche in considerazione della peculiarità dei giorni di gara per essi consentiti).

Le relative modalità saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale di questo C.R., prima del periodo di riferimento.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 N.O.I.F.

Per le gare organizzate dalla L.N.D. **in ambito nazionale** (ad esempio, quelle della fase finale, dunque nazionale, della Coppa Italia Dilettanti; quelle del Campionato Regionale Juniores e / o di Attività Mista – fase nazionale –, quelle degli spareggi – promozione tra le seconde classificate dei due gironi del Campionato di Eccellenza) sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario, designato dal medico sociale (figura che sostituisce, a seguito della modifica all'art. 26 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., deliberata dal Consiglio Federale nella riunione del 28 gennaio 1999, pubblicata in allegato al C.U. n. 72 dell'1 aprile 1999, del C.R. Campania);
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. ***La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società.***

Per le gare organizzate dalla L.N.D. **in ambito regionale e del Settore Giovanile e Scolastico** sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici nei Campionati dove prevista l'obbligatorietà, ovvero, in mancanza, **esclusivamente per i campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i Campionati di Terza Categoria, Juniores, regionali e provinciali, e di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, della L.N.D.**, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario, designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva.
- f) **per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETÀ DI ECCELLENZA E PROMOZIONE). Alle società è raccomandato, per quanto possibile, che sia presente nel recinto di giuoco il medico sociale della squadra.**

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es: Campionato di 3^a categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi di cui sopra il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di gioco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".

Ovviamente, il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore).

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di gioco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. **Le società sono invitate a far vidimare presso questo C.R., prima dell'inizio del Campionato, la tessera impersonale, relativa ai dirigenti accompagnatori.**

La responsabilità di indicazioni, nella tessera impersonale, di uno o più persone non censite quali dirigenti della società intestataria, ovvero non legittimate ad esservi inserite (ad esempio, tecnici o massaggiatori), è esclusivamente della società richiedente, anche a prescindere dall'eventuale vidimazione da parte di questo C.R.

ELENCO POST-GARA: CALCIATORI SOSTITUITI-AMMONITI-ESPULSI

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara, di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro, nonché di almeno quattro copie, corredate da carta copiativa, del modello in argomento, per l'ipotesi che l'arbitro ne sia sprovvisto.

Il modello in argomento, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2011 del C.R. Campania – L.N.D., è, peraltro, scaricabile dal sito Internet del C.R. Campania (www.figc-campania.it) alla voce modulistica.

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello (ripubblicato, in allegato sul presente C.U.), sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto – dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazioni a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.

Si segnala, altresì, nell'interesse di ogni singola società, l'esigenza che le distinte di gara – conformi all'innovazione normativa della cosiddetta "panchina allungata", di cui ad apposito paragrafo, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale – siano redatte in modo chiaro e compilate possibilmente a macchina, ad evitare, oltretutto, che eventuali errori nell'indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara, d'ufficio.

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Commissario di Campo

€ 100,00

La società che chieda la designazione di Commissario di Campo e/o di assistenti federali dell'arbitro dovrà far pervenire al C.R. Campania la relativa istanza entro il termine del SETTIMO giorno, che precede la gara di riferimento.

Ognuna delle richieste, come sopra specificate, dovrà essere corredata da assegno circolare, del relativo importo, come indicato nel prospetto in questo paragrafo, intestato come segue: "L.N.D. COMITATO REGIONALE CAMPANIA", da versare direttamente presso l'ufficio Contabilità del C.R. Campania.

In alternativa, la società potrà formalizzare la richiesta mediante vaglia telegrafico, da trasmettere entro l'indicato termine del settimo giorno precedente, dell'importo corrispondente, con esatta indicazione della relativa causale (ad esempio: "Commissario di campo gara X - Y del ...").

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del C.R. Campania, ha ratificato **l'obbligo dell'uso delle tessere plastificate** per tutti i calciatori tesserati, anche al fine del riconoscimento dei calciatori partecipanti alle gare organizzate nell'ambito della stessa Lega. Per la relativa attuazione si rimanda all'apposito paragrafo pubblicato su questo C.U.

Si riportano – di seguito – le norme di attuazione deliberate dal Consiglio Federale per l'identificazione dei calciatori:

- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza, o da altra autorità dello stato all'uopo legittimata, o da un Notaio;
- **mediante tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalle Divisioni o dai Comitati.**

Allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio u.s., del quale costituiva parte integrante, è stato pubblicato il modello, per la richiesta della tessera plastificata.

“PANCHINA ALLUNGATA” (CON SETTE CALCIATORI)

Come già per le stagioni sportive precedenti, anche per la stagione sportiva 2011/2012 nel corso delle gare ufficiali organizzate dalla L.N.D. in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati di Serie A e B di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria Under 21, Terza Categoria Under 18, Campionato Juniores - Nazionale, Regionale e Provinciale -, Campionato di Attività Mista – Regionale e Provinciale –, Campionato – Regionale e Provinciale – di Calcio Femminile), le società **possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino ad un massimo di sette calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta “panchina allungata”)**.

Si enunciano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, possono essere indicati fino ad un massimo di sette calciatori di riserva;
- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata (a giuoco fermo e sulla linea mediana del terreno di giuoco) a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al giuoco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria società e sono soggetti all'disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali *non sono tenuti* ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

Al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello, sul quale vengono elencati - a cura dell'arbitro stesso - i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna, all'arbitro stesso, della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto-dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto (cfr., a tale riguardo, il paragrafo *Elenco post-gara...*, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio u.s.).

TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI

In ragione dell'errata compilazione delle distinte di giuoco da parte di numerose società di questo C.R. (a tale riguardo, con decorrenza dalla stagione sportiva 2002/2003, il G.S. ha sanzionato con un'ammenda le società inadempienti), si trascrivono, di seguito, le **“Decisioni F.I.G.C.” in ordine ai commi di riferimento alla Regola 4 delle N.O.I.F. - Tenuta di giuoco dei calciatori**:

1) I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n.1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.

Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti, i calciatori devono indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero e personalizzata sul dorso con il cognome del calciatore che la indossa.

4) Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. È consentito, invece, apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti Organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (consultare l'apposito paragrafo sul presente Comunicato Ufficiale).

5) L'eventuale mancanza dei numeri sulle maglie dei calciatori non può provocare l'inibizione a partecipare alla gara. L'arbitro, però, dovrà farne menzione nel referto di gara per i provvedimenti dell'Organo competente.

Si richiama l'attenzione delle società su quanto innanzi precisato, in ragione delle ripetute situazioni negative (in particolare in ordine al foglio notizie post-gara) che sono state cagionate, anche a danno delle dirette società interessate dall'infrazione a questa norma.

Si sottolinea, infine, che oltre a non essere consentito l'utilizzo di maglie sprovviste di numerazione (e sarà menzionata dall'arbitro per le sanzioni da parte del Giudice Sportivo), non è ammessa neppure una numerazione diversa da quella indicata al n. 1).

CAMPI SPORTIVI – AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Anche in conformità alle note della L.N.D., a firma del Presidente Tavecchio, prot. 5103 del 21 giugno 2001, già richiamata sul C.U. n. 91 del 14 giugno 2001, pag. 2408, e prot. 4356 del 9 maggio 2002, pubblicata in allegato al presente C.U., la quale ultima ha sottolineato la tassatività delle norme di riferimento e l'esigenza del loro "rigido rispetto", **il C.R. Campania, per quanto di sua competenza, ha deliberato, anche per la stagione sportiva 2011/2012, che non sarà assolutamente ratificata alcuna nuova richiesta, neppure in via provvisoria, di disputa di gare ufficiali di qualsiasi Campionato od Attività su un campo sportivo che sia ubicato in provincia diversa rispetto a quella della sede sociale.** Tale divieto è pienamente efficace anche in ordine ad eventuali richieste riferite a Comuni confinanti di due diverse province.

Restano fermi, ovviamente, tutti gli altri vincoli e divieti, di cui alle norme e disposizioni in materia.

Il divieto assoluto, come innanzi specificato, non investe le società autorizzate, anche in via provvisoria, come dalle relative pubblicazioni sui Comunicati Ufficiali delle precedenti stagioni sportive.

Per le società che, nelle precedenti stagioni sportive hanno disputato, in forza di autorizzazione provvisoria, gare su campo di comune non coincidente con quello della sede sociale, è stato altresì stabilito, per la stagione sportiva 2011/2012, che non sarà ratificata alcuna richiesta di disputa di gare su altro campo di comune diverso da quello già in precedenza autorizzato in via provvisoria.

È fatta salva esclusivamente l'ipotesi del ripristino della situazione di coincidenza del Comune della sede federale con quello del campo di giuoco.

Peraltro, tenuto conto dell'attività prevalentemente promozionale e di base dei Campionati, Regionale di Seconda Categoria, Provinciali di Terza Categoria, di Terza Categoria Under 18 e Provinciali di Calcio a Cinque, e di Calcio Femminile ad undici, nonché in analogia ai Criteri di ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria, il Consiglio Direttivo si riserva, esclusivamente per le attività richiamate in questo capoverso, una valutazione riferita al singolo caso, con possibilità di eventuale deroga, in via eccezionale.

Allo scopo di assicurare uno svolgimento sempre più tranquillo e regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., è stato disposto che per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative anche alla corrente stagione sportiva, sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un campo sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S.

Per tutti i Campionati le società dovranno allegare alla disponibilità del campo sportivo:

- **DICHIARAZIONE DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori;
- **LICENZA DI AGIBILITÀ** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori;

Con decorrenza dalla data odierna, la medesima documentazione sarà condizione necessaria per l'iscrizione a tutti gli altri Campionati.

AGIBILITÀ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ CHE OSPITANO LA GARA

Come già pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio u.s., il C.R. Campania ritiene opportuno sottolineare all'attenzione delle società partecipanti ai Campionati dilettantistici e giovanili, in ordine all'**agibilità dei campi sportivi, che oltre alla disponibilità del campo sportivo, devono trasmettere a questo C.R.:**

- **DICHIARAZIONE DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori;
- **LICENZA DI AGIBILITÀ** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori.

La mancata disputa di una gara, disposta dagli Organi di Pubblica Sicurezza, per mancanza dei requisiti di agibilità dell'impianto sportivo, configura la RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ CHE OSPITA L'INCONTRO, e comporterà i conseguenziali provvedimenti che saranno adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATI 2011/2012 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE

(Circolare n. 6 della L.N.D. del 1° luglio u.s., al legata al C.U. n. 1 del C.R. Campania – L.N.D.)

Allo scopo di evitare problematiche dovute alla presenza nello stadio di persone non autorizzate, anche sotto il profilo della responsabilità, in specie a seguito di eventuali ordinanze degli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico, in occasione della disputa di **gare A PORTE CHIUSE (in assenza di pubblico)** dei Campionati 2011/2012 **è consentita esclusivamente la presenza delle persone autorizzate.**

Al riguardo, in analogia a quanto disposto dal C.R. Campania nelle precedenti stagioni sportive, la Lega Nazionale Dilettanti, con la Circolare n. 6 del 1° luglio 2011 (allegata al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio u.s., di questo C.R.), ha regolamentato la materia, disponendo che, in occasione della disputa di gare a porte chiuse (in assenza di pubblico) dei Campionati 2011/2012 il numero delle persone ammesse all'interno dello stadio, comprensivo di Dirigenti, tecnici e calciatori, non potrà superare il limite massimo di TRENTA unità.

Saranno, altresì, ammessi all'interno dell'impianto sportivo: 1) i possessori di tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di specifiche funzioni ad essi affidate; 2) i giornalisti in possesso di regolare tessera d'iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; 3) operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di emittenti debitamente autorizzate dai Comitati o dalle Divisioni; 4) personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa.

Le biglietterie dello stadio ove si disputino gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere messo in vendita alcun tipo di tagliando d'ingresso.

Le società oggetto del provvedimento restrittivo, o che si trovino in condizione di dover disputare la gara a porte chiuse (in assenza di pubblico) debbono dare tempestiva comunicazione:

- alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
- al sig. Prefetto ed al sig. Questore competenti del territorio ove è ubicato l'impianto sportivo;
- all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

In caso di mancato rispetto della prescrizione di disputa della gara a porte chiuse l'arbitro non avrà facoltà di dare inizio alla gara medesima, con le conseguenziali sanzioni a carico della/e società inadempiente/i.

AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche le ammende, come di seguito:

- Campionato Regionale di Calcio Femminile

1a rinuncia	€ 150,00
2a rinuncia	€ 250,00
3a rinuncia	€ 500,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte per i vari Campionati, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificheranno quando manchino tre gare, o meno, alla conclusione dei Campionati.

Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 dell'art. 53 – N.O.I.F., sono irrogate sanzioni pecuniarie in misura **DECUPLICATA** rispetto a quelle previste per la prima rinuncia a gara del Campionato di competenza.

TASSE PER RICORSI

Per la stagione sportiva 2011/2012 sono stabiliti i seguenti importi:

CAMPIONATI REGIONALI

- Ricorso al Giudice Sportivo Territoriale	€ 78,00
- Ricorso alla Commissione Disciplinare Territoriale	€ 130,00
- Ricorso alla Commiss. Disciplinare Naz. ed alla Corte di Giustizia Fed. – Attività Mista	€ 180,00
- Ricorso alla Commissione Vertenze Economiche	€ 130,00
- Ricorso alla Commissione Tesseramenti	€ 130,00

Per i ricorsi presentati direttamente ed in proprio dai tesserati, nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi è fissata unitariamente in € 65,00 (con procedura d'urgenza: € 90,00).

Inoltre, l'Organo decidente - ai sensi dell'art. 33, comma 14 del Codice di Giustizia Sportiva – può liquidare le spese del procedimento e gli interessi, ponendoli a carico della parte soccombente.

Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet il 25 novembre 2011.

**Il Segretario
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente
Salvatore Colonna**

ANNO SPORTIVO 2011/2012

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE

1ª GIORNATA		2ª GIORNATA		3ª GIORNATA	
A. 27/11/2011	R. 26/02/2012	A. 04/12/2011	R. 04/03/2012	A. 11/12/2011	R. 11/03/2012
CENTRO ESTER BARRA	REAL ARIENZO	DOMINA NEAPOLIS ACER.	CENTRO ESTER BARRA	CENTRO ESTER BARRA	PRATER CLUB NAPOLI
FEMM. PONTECAGNANO	DOMINA NEAPOLIS ACER.	KELLER DONNE	VIRTUS PARTENOPE	DOMINA NEAPOLIS ACER.	REAL ARIENZO
NAPOLI DREAM TEAM	MERIDIANA	MERIDIANA	OASI SANT'ANASTASIA	FEMM. PONTECAGNANO	PRO CALCIO DONNE
OASI SANT'ANASTASIA	KELLER DONNE	NAPOLI C. FEM. E ALTRO	VALDIANO C. FEMM.	OASI SANT'ANASTASIA	NAPOLI DREAM TEAM
SPORT NAPOLI	PRATER CLUB NAPOLI	PRATER CLUB NAPOLI	FEMM. PONTECAGNANO	SPORT NAPOLI	NAPOLI C. FEM. E ALTRO
VALDIANO C. FEMM.	PRO CALCIO DONNE	PRO CALCIO DONNE	SPORT NAPOLI	VALDIANO C. FEMM.	KELLER DONNE
VIRTUS PARTENOPE	NAPOLI C. FEM. E ALTRO	REAL ARIENZO	NAPOLI DREAM TEAM	VIRTUS PARTENOPE	MERIDIANA
4ª GIORNATA		5ª GIORNATA		6ª GIORNATA	
A. 18/12/2011	R. 18/03/2012	A. 21/12/2011	R. 25/03/2012	A. 28/12/2011	R. 15/04/2012
KELLER DONNE	SPORT NAPOLI	CENTRO ESTER BARRA	NAPOLI C. FEM. E ALTRO	KELLER DONNE	CENTRO ESTER BARRA
MERIDIANA	VALDIANO C. FEMM.	DOMINA NEAPOLIS ACER.	PRO CALCIO DONNE	MERIDIANA	FEMM. PONTECAGNANO
NAPOLI C. FEM. E ALTRO	FEMM. PONTECAGNANO	FEMM. PONTECAGNANO	KELLER DONNE	NAPOLI C. FEM. E ALTRO	DOMINA NEAPOLIS ACER.
NAPOLI DREAM TEAM	VIRTUS PARTENOPE	PRATER CLUB NAPOLI	REAL ARIENZO	NAPOLI DREAM TEAM	SPORT NAPOLI
PRATER CLUB NAPOLI	DOMINA NEAPOLIS ACER.	SPORT NAPOLI	MERIDIANA	OASI SANT'ANASTASIA	VALDIANO C. FEMM.
PRO CALCIO DONNE	CENTRO ESTER BARRA	VALDIANO C. FEMM.	NAPOLI DREAM TEAM	PRO CALCIO DONNE	PRATER CLUB NAPOLI
REAL ARIENZO	OASI SANT'ANASTASIA	VIRTUS PARTENOPE	OASI SANT'ANASTASIA	REAL ARIENZO	VIRTUS PARTENOPE
7ª GIORNATA		8ª GIORNATA		9ª GIORNATA	
A. 08/01/2012	R. 22/04/2012	A. 15/01/2012	R. 29/04/2012	A. 22/01/2012	R. 06/05/2012
CENTRO ESTER BARRA	MERIDIANA	KELLER DONNE	PRATER CLUB NAPOLI	CENTRO ESTER BARRA	OASI SANT'ANASTASIA
DOMINA NEAPOLIS ACER.	KELLER DONNE	MERIDIANA	DOMINA NEAPOLIS ACER.	DOMINA NEAPOLIS ACER.	NAPOLI DREAM TEAM
FEMM. PONTECAGNANO	NAPOLI DREAM TEAM	NAPOLI C. FEM. E ALTRO	PRO CALCIO DONNE	FEMM. PONTECAGNANO	VIRTUS PARTENOPE
PRATER CLUB NAPOLI	NAPOLI C. FEM. E ALTRO	NAPOLI DREAM TEAM	CENTRO ESTER BARRA	NAPOLI C. FEM. E ALTRO	REAL ARIENZO
PRO CALCIO DONNE	REAL ARIENZO	OASI SANT'ANASTASIA	FEMM. PONTECAGNANO	PRATER CLUB NAPOLI	MERIDIANA
SPORT NAPOLI	OASI SANT'ANASTASIA	REAL ARIENZO	VALDIANO C. FEMM.	PRO CALCIO DONNE	KELLER DONNE
VALDIANO C. FEMM.	VIRTUS PARTENOPE	VIRTUS PARTENOPE	SPORT NAPOLI	SPORT NAPOLI	VALDIANO C. FEMM.
10ª GIORNATA		11ª GIORNATA		12ª GIORNATA	
A. 29/01/2012	R. 13/05/2012	A. 05/02/2012	R. 20/05/2012	A. 12/02/2012	R. 27/05/2012
KELLER DONNE	NAPOLI C. FEM. E ALTRO	CENTRO ESTER BARRA	VALDIANO C. FEMM.	FEMM. PONTECAGNANO	REAL ARIENZO
MERIDIANA	PRO CALCIO DONNE	DOMINA NEAPOLIS ACER.	VIRTUS PARTENOPE	MERIDIANA	KELLER DONNE
NAPOLI DREAM TEAM	PRATER CLUB NAPOLI	FEMM. PONTECAGNANO	SPORT NAPOLI	NAPOLI DREAM TEAM	NAPOLI C. FEM. E ALTRO
OASI SANT'ANASTASIA	DOMINA NEAPOLIS ACER.	KELLER DONNE	REAL ARIENZO	OASI SANT'ANASTASIA	PRO CALCIO DONNE
REAL ARIENZO	SPORT NAPOLI	NAPOLI C. FEM. E ALTRO	MERIDIANA	SPORT NAPOLI	CENTRO ESTER BARRA
VALDIANO C. FEMM.	FEMM. PONTECAGNANO	PRATER CLUB NAPOLI	OASI SANT'ANASTASIA	VALDIANO C. FEMM.	DOMINA NEAPOLIS ACER.
VIRTUS PARTENOPE	CENTRO ESTER BARRA	PRO CALCIO DONNE	NAPOLI DREAM TEAM	VIRTUS PARTENOPE	PRATER CLUB NAPOLI
13ª GIORNATA					
A. 19/02/2012	R. 03/06/2012				
CENTRO ESTER BARRA	FEMM. PONTECAGNANO				
DOMINA NEAPOLIS ACER.	SPORT NAPOLI				
KELLER DONNE	NAPOLI DREAM TEAM				
NAPOLI C. FEM. E ALTRO	OASI SANT'ANASTASIA				
PRATER CLUB NAPOLI	VALDIANO C. FEMM.				
PRO CALCIO DONNE	VIRTUS PARTENOPE				
REAL ARIENZO	MERIDIANA				

SOCIETA'	CAMPI DI GIOCO	GIORNI	ORARI	COLORI SOCIALI	RECAPITI TELEFONICI	
1 CENTRO ESTER BARRA	"CENTRO ESTER" - NAPOLI	DOMENICA	18.30	ROSSO/BLU	339-4792029	333-9867505
2 DOMINA NEAPOLIS A.	"HOLLY E BENJI" - TAVERNANOVA - CASALNUOVO	DOMENICA	FED.	GRANATA	329-1933486 347-7568200	345-6983312
3 FEMMINILE PONTECAGNANO	"XXIII GIUGNO 1978" - PONTECAGNANO-FAIANO	DOMENICA	17.00	BIANCO/CELESTE	346-6050879 389-0721559	333-7404954
4 KELLER DONNE	"IL BOSCHETTO" - NAPOLI	SABATO	FED.	BIANCO	333-9852794 334-8832854	368-479572
5 MERIDIANA	"SAN ROCCO" - CAPODIMONTE - NAPOLI	DOMENICA	10.00	ARANCIONE/BLU	392-2379000 338-3484192	335-5382487 338-1555948
6 NAPOLI CALCIO FEMM.LE E ALTRO	"TONY CHIOVATO" - BAIA - BACOLI	DA INDICARE	DA INDICARE	AZZURRO/BIANCO	347-4210604	392-5774892
7 NAPOLI DREAM TEAM	"GREEN SPORT" - VIA SCARFOGLIO - AGNANO	DOMENICA	12.30	BIANCO/AZZURRO	335-6039661 334-7124692	340-5559212 338-1031943
8 OASI SANT'ANASTASIA	"DE CICCIO" - SANT'ANASTASIA	DOMENICA	10.00	AZZURRO/BIANCO	339-7228565 328-4164000	347-1210810
9 PRATER CLUB NAPOLI	"PARTENOPE" - VIA SAN ROMUALDO 33 - NAPOLI	DOMENICA	12.00	BLU	347-4174884 340-2799358	338-4739800
10 PRO CALCIO DONNE	"OTTORINO BARASSI" - SECONDIGLIANO - NAPOLI	DOMENICA	15.00	AZZURRO	347-4210604	
11 REAL ARIENZO	STADIO COMUNALE - ARIENZO (CE)	DOMENICA	11.00	ROYAL/BIANCO	333-1243696 338-8538264	347-3780822
12 SPORT NAPOLI	"DE CRISTOFARO" - GIUGLIANO IN CAMPANIA	DOMENICA	FED.	AZZURRO/BLU	347-6848635	329-2975107
13 VALDIANO CALCIO FEMMINILE	STADIO COMUNALE - PADULA	DOMENICA	FED.	BIANCO/ROSSO	334-2595091	
14 VIRTUS PARTENOPE	"OTTORINO BARASSI" - SECONDIGLIANO - NAPOLI	DOMENICA	12.30	ROSSO/BIANCO	335-6235024	335-5399600

ORARIO FEDERALE

Dal 26 novembre 2011: **14.30**; dal 5 febbraio 2012: **15.00**; dal 25 marzo 2012: **16.00**; dal 29 aprile 2012: **16.30**.